



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Ufficio Tariffe

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

Ufficio I

Classificazione di D. C. Rischì

Processo: Aziende
Macroattività: Gestione e analisi normativa settore tariffe
Attività: Obbligo assicurativo
Tipologia: Istruzioni e circolari
Fascicolo: Anno 2014
Sottofascicolo: Obbligo assicurativo/persone assicurate
Chiave di ricerca: Tirocini
Altri Uffici: No
Minisito: Si
Autore: ad

**ALLE DIREZIONI REGIONALI
ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO
ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO
ALLA SEDE REGIONALE DI AOSTA**

OGGETTO: - Obbligo assicurativo dei tirocinanti e relativa determinazione del premio.

Recentemente alcune Direzioni regionali, a seguito del mutato quadro normativo in materia di tirocini, hanno avanzato richieste di chiarimento sulle modalità di determinazione del premio assicurativo per i partecipanti a tali esperienze.

Tenuto conto della molteplicità delle fattispecie oggetto di quesito e dell'esigenza di garantire l'uniformità del comportamento da parte delle Sedi, si ribadiscono, con la presente, gli indirizzi vigenti in materia classificativa,¹ richiamando l'attenzione delle Strutture in indirizzo su alcune casistiche esemplificative.

Quanto sopra, al fine di orientare il territorio nella corretta individuazione della voce di tariffa da applicare alle lavorazioni svolte dai tirocinanti.

Preliminarmente, si sottolinea che, per effetto della circolare n. 16 del 4 marzo 2014, i tirocini sono classificati allo stesso modo dei corsi di istruzione e formazione professionale, con applicazione della voce 0611 delle varie gestioni di riferimento, dalla quale sono esclusi i corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda, per i quali occorre fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse.²

Ciò segna la differenza rispetto al regime classificativo previgente sul tema³ che determinava il premio assicurativo per i tirocinanti sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni Inail e del tasso corrispondente alla voce 0611 della Gestione di appartenenza del datore di lavoro,⁴ senza tenere conto dei corsi consistenti nella partecipazione alle lavorazioni del ciclo produttivo aziendale.

In definitiva, a seguito della circolare n. 16 del 4 marzo 2014, è mutato il regime in tema di classificazione tariffaria dei tirocini, ma non l'indirizzo classificativo concernente la corretta voce 0611 che rimane invariato.

¹ D.M. 12/12/2000.

² D.M. 12/12/2000.

³ Art.3 del Decreto ministeriale 142 del 25 marzo 1998: "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento."

⁴ Art. 1, d.lgs. 38/2000.

Pertanto, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in tema di classificazione tariffaria dei corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale gestiti da enti di formazione professionale,⁵ si rappresenta quanto segue.

Nell'ambito dei soggetti impegnati direttamente nell'attività formativa (ossia istruttori, allievi, preparatori, inservienti, etc.) occorre distinguere tra le esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro effettuate:

- a) in ambienti (laboratori, aule o simili locali) di cui il soggetto formatore abbia la disponibilità;
- ovvero
- b) in ambito aziendale e, cioè, nell'ambito di veri e propri stabilimenti o opifici appartenenti ad imprese terze (c.d. aziende ospitanti) delle quali il soggetto formatore si avvalga (stage aziendale).

Nel caso sub a) si applica la voce 0611 della Gestione tariffaria di riferimento.

Nel caso sub b), invece, si applica la voce relativa all'attività svolta nell'ambito dell'azienda presso la quale si svolge l'esperienza e/o l'esercitazione (cosiddetta azienda ospitante).

Ciò, del resto, è coerente con quanto già previsto nella voce di tariffa 0611 della Gestione di appartenenza,⁶ alla stregua della quale, sono esclusi i corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall'azienda, per i quali (occorre, n.d.r.) fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse.

A titolo esemplificativo, l'esercitazione pratica che preveda il restauro di mobili in legno deve essere classificata:

- alla voce 0611, se effettuata nell'ambito del laboratorio del soggetto formatore;
- alla voce (gruppo con tasso) 5200⁷ se effettuata nell'ambito di un'azienda ospitante, convenzionata con il soggetto formatore.

Diversamente, nel caso in cui le esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro siano effettuate in parte in laboratorio e in parte in azienda, si applica la seguente classificazione:

- voce 0611 per la parte svolta in laboratorio;
- voce relativa alla specifica lavorazione (nel suddetto esempio, 5200) per la parte svolta in ambito aziendale.

In tal caso, in assenza di una netta demarcazione tra le lavorazioni svolte e le corrispondenti masse di retribuzione, la ripartizione è effettuata dal datore di lavoro, con le modalità e i termini previsti per la denuncia delle retribuzioni, valutando le presumibili incidenze delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività esercitata.⁸

⁵ D.M. 12/12/2000 "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione."

⁶ Art.1, d. lgs. 28/2000.

⁷ Trasformazione meccanica del legname elaborato in manufatti in legno (escluse la conservazione e la prima lavorazione per le quali v. gruppo 5100).

⁸ D.M. 12.12.2000 (art. 6 M.a.t.). Un altro esempio è quello dei medici che frequentano il corso di formazione specifica di medicina generale. L'assicurazione in tal caso è posta a carico delle Regioni o delle Province autonome inquadrato, ai

Con riferimento al quesito se per i tirocini promossi da istituzioni scolastiche ed universitarie statali debba trovare applicazione la "gestione per conto" dello Stato, si conferma l'applicabilità di tale forma assicurativa.

Per quanto riguarda la corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, come è noto, le linee guida in materia di tirocini del 24 gennaio 2013 prevedono al paragrafo 7 che "la copertura assicurativa deve riguardare anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo", senza alcuna limitazione.

Conseguentemente, in linea generale, l'INAIL eroga tutte le prestazioni di legge, ivi compresa l'indennità per inabilità temporanea assoluta, in caso di infortuni occorsi ai tirocinanti assicurati con l'Istituto. Per quanto riguarda la particolare categoria dei tirocinanti assicurati nella speciale forma della "gestione per conto" dello Stato, tale ultima prestazione è ovviamente esclusa.

Per quanto riguarda la tutelabilità dell'infortunio in itinere, si rinvia al citato paragrafo 7 delle linee guida in base al quale, come sopra detto, la copertura assicurativa riguarda anche le attività "eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo.

Ne consegue che per i tirocinanti i quali peraltro, nello svolgere le attività rientranti nei progetti suddetti, perdono lo status di studenti per divenire potenziali lavoratori, ricorre la copertura assicurativa dell'infortunio in itinere.

Quanto poi alla tracciabilità dei rapporti di tirocinio, i tirocini non curriculari sono sottoposti a comunicazione obbligatoria,⁹ secondo quanto chiarito dalla nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007. Infatti, negli standard la

sensi del D. lgs. n.38/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nella gestione "Altre attività". Per l'aspetto classificativo, la partecipazione alle attività seminariali è da ricondurre alla voce 0611 (con tasso dell'11 per mille) solo qualora sussista in concreto un rischio specifico (ad es. nel caso di utilizzo di videoterminali); mentre, per l'attività clinica, il riferimento tariffario è alla voce 0311 (con tasso del 13 per mille) relativa alle attività svolte presso le strutture ospedaliere.

⁹ Diversamente, i tirocini curriculari, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 14.2.2007, non sono soggetti alla comunicazione obbligatoria ex art. 9-bis, co. 2, d.l. 1.10.1996, n. 510, convertito con modificazioni nella l. 28.11.1996, n. 608, e modificato dall'art. 1, co. 1180, l. 27.12.2006, n. 296. I "tirocini curriculari" danno diritto a crediti formativi ed inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari. Sono tirocini curriculari anche quelli previsti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti formativi allorché si verifichino le seguenti condizioni: 1) Promozione di un tirocinio da parte di una Università o Istituto di Istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia o accreditato; 2) Destinatari della iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso; 3) Svolgimento del tirocinio all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

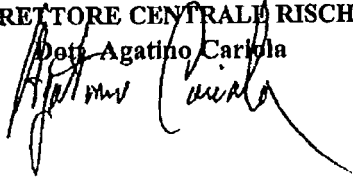
tabella tipologie contrattuali contiene la voce tirocini che sono stati anche oggetto di un monitoraggio da parte dei competenti uffici ministeriali.

Tuttavia, allo stato, la procedura informatica non consente di estrapolare una lista complessiva dei tirocini attivati in un dato periodo di tempo, ma solo di selezionare, fra i vari criteri di ricerca, la tipologia di contratto (in cui rientra appunto il tirocinio) e l'ubicazione geografica (provincia/comune) di un tirocinio attivato in una certa data.

Pertanto, non disponendo di altre informazioni sul punto, si fa riserva di valutare la possibilità di sottoporre la questione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto della portata delle esigenze espresse dalle Strutture territoriali.

IL DIRETTORE CENTRALE RISCHI

Dott. Agatino Carlucci



IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI

Dott. Luigi Sorrentini

